



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza"

Art. 1

(Definizione)

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), istituito ai sensi del DM 47/2013, è un Organo dell'Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza" deputato all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle vigenti disposizioni in materia di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano.
2. Il PQA promuove la cultura ed il miglioramento continuo della Qualità in Ateneo (AQ) e sovrintende all'adeguato svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità.

Art. 2

(Compiti del PQA)

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il PQA svolge i seguenti compiti:
 - a) attua le politiche per la Qualità definite dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - b) attiva ogni iniziativa utile per promuovere la cultura della Qualità all'interno di un processo unico di AQ, concernente gli aspetti inerenti la didattica, la ricerca e la terza missione/impatto sociale;
 - c) supporta le strutture dell'Ateneo nella definizione dei processi per l'AQ e delle relative procedure e propone strumenti comuni per l'AQ;
 - d) supervisiona e monitora lo svolgimento adeguato e uniforme delle attività in conformità alle procedure di AQ dell'Ateneo;
 - e) organizza e svolge attività di formazione in materia di AQ a supporto dei CdS, dei Dipartimenti, delle CPDS e di eventuali altre strutture che operano nell'AQ;
 - f) monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dai PEV e dalle CEV, e dall'ANVUR in generale, in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico;
 - g) collabora con le Aree della Direzione Generale per gli aspetti dell'AQ;
 - h) relaziona annualmente agli Organi di Governo dell'Ateneo e al Nucleo di Valutazione sullo stato del Sistema di AQ, sulle attività realizzate nell'ambito dei processi di AQ e sulle risultanze del lavoro condotto.



Art. 6

(Pubblicità e verbalizzazione)

1. Per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente protocollato e pubblicato nella rete intranet dell'Ateneo.
2. Il verbale è inviato al Magnifico Rettore e a tutti gli Organi destinatari delle specifiche indicazioni ivi contenute.

Art. 7

(Disciplina)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto e le disposizioni legislative.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attuale composizione del PQA resta immutata fino alla naturale scadenza del mandato dei componenti.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione.